

EPPUR SI MUOVE - APS

VIA DEL TEMPIO DI DIANA 24B, 00074 NEMI (RM) - 3917709041, EPPURSIMUOVE.VELLETRI@GMAIL.COM - UNI.EPPURSIMUOVE@PEC.IT

C.F. 97831620584 - P.I. 15278201007

Modello B

Ragione sociale: Associazione di Promozione Sociale Eppur si Muove

Codice Fiscale/partita IVA: CF: 97831620584 - P.I. 15278201007

Indirizzo: Via del Tempio di Diana 24b, 00074 NEMI (RM)

Telefono: 3917709041

Pagina web: <https://www.facebook.com/eppursimuoveAPS/>

E-mail: eppursimuove.velletri@gmail.com

Pec: uni.eppursimuove@pec.it

Anno di fondazione: 2014

Forma Associativa:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input checked="" type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input type="checkbox"/> impresa sociale | <input type="checkbox"/> cooperativa sociale | <input type="checkbox"/> rete associativa |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso | <input type="checkbox"/> associazione | <input type="checkbox"/> fondazione |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

Stefania Rastelli
Daniela Di Renzo
Emiliano Begni
Roberto Boarini
Manuel Dodaro

Finalità (in breve):

L'Associazione si pone come realtà territoriale concentrando le attività nelle zone in cui ha sviluppato una rete sia con le istituzioni che con gli altri soggetti del terzo settore, dalle amministrazioni comunali al Sistema Castelli Romani, dalle associazioni del territorio alle scuole, senza tralasciare il rapporto con i privati. Eppur si muove si avvale di un'equipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti, counselor, musicisti, scrittori, autori, che lavorano in sinergia

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di..... Albano LAZIALE

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: € 910,00 2022: € 10.000,00 2023: € 13.000,00

Luogo e data Nemi, lì 18/02/2024.

Firma del legale rappresentante

.....
Stefano Rastelli

C.F. 97831620584



ATTO COSTITUTIVO

Il 4 dicembre dell'anno 2014 nei locali di Via Albalonga n° 40, 00183 Roma, si sono riuniti i Signori:

1. Lucia Celsi, nata a Lettomanoppello (PE) il 25/06/1945, residente in Via Pio la Torre, 7 Scafa (PE) - C.F. CLSLCU45H65E558Z
2. Daniela Di Renzo, nata a Pescara il 16.03.1971, residente in Via Tempio di Diana n° 24/b int. 2, 00040 Nemi (RM) - C.F. DRNDNL71C56G482T.
3. Laura Vigi, nata a Roma il 22.11.1972, residente in Vicolo del Conte, n° 96, 00148 Roma - C.F. VGILRA72S62H501M.
4. Fabio Vivian Cristofani, nato a Roma il 07.04.1970, residente in Vicolo del Conte n° 96, 00148 Roma - C.F. VVNFB70D07H501N.

I componenti, maggiorenni di età, cittadini italiani, uniti da convinzioni ed intenti, richiamandosi ai precedenti storici delle Università Popolari Italiane le quali, sin dalla fine del secolo XIX, svolgevano un compito di promozione culturale e di formazione, intendono costituire un'Associazione denominata "LINFA - Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali", in breve U.P.S.P.S.

L'Associazione senza fini di lucro, ha interesse a svolgere attività formativa nel campo della formazione, del turismo, della cultura, nel sociale e nello sport, a beneficio di coloro che vogliono apprendere ed aggiornarsi continuamente.

Gli scopi associativi sono esposti con maggior chiarezza nello Statuto, parte integrale del presente Atto Costitutivo.

In considerazione di quanto sopra esposto, i suddetti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

- A. E' costituita tra i componenti l'Associazione senza fini di lucro "LINFA - Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali", in breve U.P.S.P.S., finalizzata allo svolgimento di attività formative, culturali, scientifiche, umanistiche, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero.
- B. L'Associazione ha sede in Via Albalonga, n° 40, 00183 Roma.
- C. La durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabiliti dallo Statuto Sociale, allegato al presente Atto.
- D. I componenti eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione che, per il primo quinquennio, sarà così composto:
 - a. Lucia Celsi
 - b. Daniela Di Renzo
 - c. Laura Vigi
 - d. Fabio Vivian Cristofani
- E. Il Consiglio Direttivo elegge DANIELA DI RENZO: Presidente; LAURA VIGI: Vice Presidente; LUCIA CELSI: Segretaria; FABIO VIVIAN CRISTOFANI: tesoriere.
- F. Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di accettare le cariche loro conferite. Vengono istituiti i Libri delle Assemblee dei Soci e delle riunioni di Consiglio Direttivo nei quali saranno riportati tutti gli atti dell'Associazione.

Roma, 4 dicembre 2014

In Fede

Daniela Di Renzo

Fabio Vivian Cristofani

Laura Vigi

Lucia Celsi

ASSOCIAZIONE
 UNIVERSITÀ POPOLARE DELLE SCIENZE
 PSICOLOGICHE E SOCIALI
 U.P.S.P.S.
 Via Albalonga n° 40
 00183 Roma
 1/38
 3
 16/12/15
 € 200,00

Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/00

00023312 000083EA 00900011
 00240537 10/02/2015 12:36:53
 4578-00088 TEAF2C0767F609AC
 IDENTIFICATIVO 01132198370523

0 1 13 219837 052 3



STATUTO

della **UNIVERSITÀ' POPOLARE
Sociali'**




"LINFA - Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali"

DENOMINAZIONE - SEDE - SIMBOLO - SCOPI - FUNZIONI E ATTIVITA' ARTICOLO 1

E' costituita in virtù degli articoli 10 e 33 della Costituzione, l'Associazione **"LINFA - Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali"**, in breve U.P.S.P.S. che si richiama ai precedenti storici, alle funzioni ed al ruolo propri delle Università Popolari italiane, fra le quali prime per fondazione quelle di Firenze e di Napoli. Essa ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Essa ha sede in ROMA, Via Albalonga, n. 40, int. 18, C.A.P. 00183. Può essere indicata anche con la sigla U.P.S.P.S.. Ha per simbolo il logo riportante la scritta LINFA



ARTICOLO 3

L'Associazione ha scopi culturali, scientifici e socio assistenziali e soprattutto ha lo scopo di svolgere attività di formazione permanente. L'Associazione non ha fini di lucro.

ARTICOLO 4

L' U.P.S.P.S. ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicitare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:

a) Istituire e gestire corsi per l'orientamento Universitario e professionale, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione culturale e linguistica, di recupero;

b) Attuare progetti formativi dell'U.E., ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;

c) Curare:

1) l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti funzionari di amministrazioni pubbliche, private e aziendali;

2) la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) Promuovere corsi per l'apprendimento di lingue straniere da parte di cittadini, corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, etc. per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio turistico - culturale, promuovere corsi per l'educazione agli adulti:

1) l'organizzazione nel suo seno di sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione.

e) Istituire e gestire servizi inerenti la violenza di genere.

L'U.P.S.P.S. potrà:

1) predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;

2) curare anche in forma diretta in coproduzione la produzione editoriale di libri, di prodotti multimediali, nonché la distribuzione;

3) promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica ecc, da finalizzarsi a fini socioculturali;

4) avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;

5) favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;

6) promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;

7) proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che, perseguono finalità che coincidono anche parzialmente, con gli scopi statutari;

8) attivare un osservatorio con centro operativo per salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;

- 9) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali, e collettive;
- 10) avanzare proposte al Parlamento agli Enti Pubblici locali quali Consigli Comunali e Circostrizionali, Assessorati alla Cultura delle Regioni o della Amministrazione Provinciale, Provveditorato agli Studi, Università Statali degli Studi, Scuole ed Istituti, per una adeguata concordata programmazione socio-culturale sul territorio;
- 11) garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;
- 12) organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione nonché al soccorso ed alla assistenza in caso di calamità;
- 13) organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita, istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi e per gli extracomunitari;
- 14) promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni di sofferenti e bisognosi;
- 15) rendersi tramite a che si stringano e si intensifichino relazioni, di amicizia e culturali tra membri dell'U.P.S.P.S. e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;
- 16) istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno ai sodalizi;
- 17) esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi di insegnamento risultati più idonei;
- 18) attivare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
- 19) occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all'ambiente alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'associazione stessa;
- 20) costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi delle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.

L'U.P.S.P.S. potrà inoltre:

- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, della CEE, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché delle Autorità Religiose, comprese le Curie Vescovili;
- promuovere ogni forma di turismo sociale;
- organizzare strutture ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;
- utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto;
- encomiare, e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- istituire Albi onorifici;
- rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

L'U.P.S.P.S. può comunque organizzare e gestire anche con strutture collaterali, attività lecite, utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 5

L'U.P.S.P.S. è un'Associazione apartitica, asindacale e aconfessionale a carattere volontario che si propone scopi culturali e scientifici nonché sportivi e socio-assistenziali senza finalità di lucro.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato. All'U.P.S.P.S. possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Potranno, inoltre, essere soci Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'U.P.S.P.S.. Potranno infine essere soci, Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali ed umanitari. Sono soci le persone ed Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione.

I soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative contributive, e straordinarie.

SOCI ORDINARI: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'U.P.S.P.S. Come i soci fondatori, quelli ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative contributive e straordinarie.

AFFILIATI SOSTENITORI E BENEMERITI: Sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie e non hanno diritto di voto.

AFFILIATI ONORARI: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'U.P.S.P.S.

Le persone fisiche e giuridiche considerate "sostenitori, benemeriti ed onorari" ricevono la qualifica di socio al solo fine onorifico, pertanto non fanno né prendono parte alla vita associativa.

L'associazione è disciplinata da un uniforme rapporto e di modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 7

Solamente i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il versamento della quota prevista hanno diritto a voto deliberativo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 8

Per essere ammessi al sodalizio nella qualità di socio ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali; l'istanza dovrà essere supportata dal parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

L'ammissione del socio ordinario all'U.P.S.P.S. sarà deciso dal Consiglio Direttivo su presentazione dell'istanza. Nel caso di domande respinte, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto all'iscrizione previo pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 10

La qualità di socio fondatore e ordinario si perde per:

- decesso;
- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio);
- indegnità (radiazione);
- morosità.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

ARTICOLO 11

I soci esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi all'Associazione con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati per indegnità potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio, potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

ARTICOLO 12

L'Associazione nell'assemblea, ha il suo organo sovrano. Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto: dei principi dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi; del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile; della sovranità dovuta agli associati o partecipanti; dei criteri e di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari; delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 13

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 settembre per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, ove nominato;
- l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO 14

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di questo, di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme.

ARTICOLO 15

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni: in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 (sette) giorni. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare, oltre l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 16

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei Soci Fondatori e Ordinari; in seconda convocazione di almeno un terzo degli stessi. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio Fondatore o Ordinario; è vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a due.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, del Vice Presidente. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente, qualora risulti assente il Segretario organizzativo. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei soci fondatori e ordinari; l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci fondatori e ordinari.

ARTICOLO 19

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Il Segretario Generale dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura. Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo elettorale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle operazioni di voto il segretario redige apposito verbale per la proclamazione dell'esito da parte del Presidente.

ARTICOLO 20

AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e il Segretario Generale. Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti fra i soci fondatori e ordinari dell'Assemblea. Durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Il Consiglio elegge nel suo seno anche il Tesoriere, il Segretario organizzativo e fissa gli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'U.P.S.P.S per il conseguimento dei fini sociali nonché le competenze di ciascun componente. Le mansioni saranno definite in apposito regolamento.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce in un'unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

ARTICOLO 23


Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente e da un Consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a mezzo raccomandata o tramite email con preavviso di almeno quindici giorni, oppure di otto giorni, in caso di urgenza. Il Consigliere che sarà assente per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto.

ARTICOLO 25

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario Generale. I consiglieri, il Segretario ed il Presidente sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.



ARTICOLO 26

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare, per la stipula, tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
- deliberare l'istituzione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze. Il Consiglio Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della medesima.

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

ARTICOLO 29

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente rimborso delle spese sostenute, per cui nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ha la rappresentanza politica ed istituzionale di essa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, in particolare nei confronti delle altre Università, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle Associazioni di cultura e di formazione e degli Enti ed organi comunitari ed internazionali.

ARTICOLO 31

Al Presidente è demandata:

- la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
 - l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la nomina, di concerto con il Vice Presidente, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito regolamento;
 - l'assunzione, di concerto con il Vice Presidente, del personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi;
 - la firma di tutti gli atti per quanto occorra circa l'esplicazione degli affari;
 - la cura dell'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
- Il Presidente adotta, in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'Organo competente, i provvedimenti di spettanza del Consiglio direttivo, sentito il comitato di presidenza che è composto dal Presidente stesso, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. Il Comitato di Presidenza ha, altresì, compiti di ausilio nella:
- individuazione dei progetti per l'attuazione dei programmi;
 - proposizione di integrazione e aggiornamento dei programmi e variazioni di bilancio;
 - istituzione e regolamentazione del funzionamento di Commissioni, comitati anche consultivi e nomina di esperti e rappresentanti;
 - verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti;
 - nomina, su proposta del Segretario Generale, dei quadri e dei dipendenti;
 - delibera su eventuali uffici distaccati, su ricorsi o su costituzioni in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.

ARTICOLO 32

Il Presidente può delegare, ove lo ritenga opportuno, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonché la trattazione di questioni di sua spettanza.

ARTICOLO 33

PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio dell'U.P.S.P.S. è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

ARTICOLO 34

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, dati in concessione all' U.P.S.P.S. dai soci fondatori; tali beni possono essere in qualsiasi momento riacquisiti dai predetti per particolari esigenze o per risoluzione del rapporto associativo. La riacquisizione dei beni avrà luogo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 35

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà U.P.S.P.S.;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 60, comma 2° lettera A del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca;
- dal fondo di riserva. Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

ARTICOLO 36

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 luglio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile dell'anno successivo.

ARTICOLO 37

L'associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, che il conto consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. Anche il bilancio consuntivo dovrà essere redatto ed approvato negli stessi termini di quello preventivo.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 38

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative, non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 39

NORME FINALI GENERALI. L'anno accademico decorre dal 1° novembre di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale che a carattere complementare. Eventuali corsi semestrali saranno decisi dal Consiglio Direttivo. L'esercizio sociale inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio di ogni anno successivo.

ARTICOLO 40

Scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli Associati presenti all'Assemblea in prima convocazione purché questi rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) del corpo Sociale. Tale delibera è ritenuta valida quando votata due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea in seconda convocazione che sarà fissata a distanza di almeno una settimana dalla prima. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di finalità analoghe o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. La scelta del beneficiario, se non imposta per legge, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dall'assemblea straordinaria dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

Il ricavato netto della liquidazione verrà devoluto a favore di un Ente culturale o di beneficenza che verrà designato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 41

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sarà disposta con regolamento da approvarsi, su proposta del Presidente d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato di presidenza.

ARTICOLO 42

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

